

Norme & Tributi

Sanzione fino a 2.064 euro per l'impresa senza recapito Pec

DL SEMPLIFICAZIONI

Il domicilio digitale diventa prerequisito per l'iscrizione alla Camera di commercio

Entro il 1° ottobre chi non ha un indirizzo attivo deve mettersi in regola

Maurizio Pirazzini

«Effettività» è la parola chiave della rivoluzione domicilio digitale introdotta dall'articolo 37 del decreto Semplificazioni (Dl 16 luglio 2020 n. 76). L'obbligo di iscriversi nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio un indirizzo di posta elettronica certificata era stato introdotto in due tranche, per le società nel 2008 (con il Dl 185) e, per le imprese individuali, nel 2012 con il Dl 179. Il risultato, dopo oltre dieci anni, è del tutto fallimentare con un sistema dove circa 1,7 milioni di imprese non è dotato attualmente di un indirizzo Pec regolarmente iscritto nel registro delle imprese, valido e attivo. Il Dl Semplificazioni svolta completamente pagina e punta alla definizione di un sistema dove il domicilio digitale/Pec è prerequisito necessario per svolgere l'attività di impresa ed essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese delle camere di commercio. Ecco le principali novità.

Debutta il domicilio digitale

Nel registro delle imprese trova ora accoglimento, in generale, il cosiddetto «domicilio digitale» concetto più ampio rispetto alla Pec che è stato introdotto nel Codice dell'amministrazione digitale con il Dlgs 217/2017. Nel concetto di «domicilio digitale» oltre alla Pec sono pertanto ora compresi i servizi elettronici recapito certificato qualificato (Serccq), come definiti dal regolamento (Ue) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo (regolamento eIDAS).

In attesa della normativa tecnica di attuazione a livello comunitario per tali servizi (che dovranno comunque essere interoperabili pur in ambito di neutralità tecnologica) al momento è disponibile la Pec, servi-

zio di tipo «postale» - ormai consolidato da 15 anni (è stato introdotto con il Dpr 68/2005) - che consente di sostituire, con pieno valore legale, comunicazioni e notificazioni di atti e documenti sia da parte delle pubbliche amministrazioni, che da parte dei privati. I servizi di Pec sono erogati da soggetti certificati dall'Agenzia per l'Italia digitale (l'elenco è disponibile all'indirizzo web www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec).

Sanzioni e procedura d'ufficio

Viene ora espressamente prevista una sanzione amministrativa sia per le società che per le imprese individuali e sono completamente abbandonati i precedenti sistemi che prevedevano una mera (e del tutto inefficace) «sospensione» delle pratiche al registro imprese.

La sanzione viene prevista in misura raddoppiata per le società (con riferimento all'articolo 2630 del Codice civile) e triplicata per le imprese individuali (articolo 2194). Pertanto gli importi delle sanzioni, per ciascun soggetto obbligato, sono definiti tra un minimo di 206 a un massimo di 2.064 euro per le società (412 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni) e da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro per le imprese individuali (60 euro se pagate in forma ridotta entro 90 giorni).

Se nel corso della vita dell'impresa il domicilio digitale diventa inattivo (ad esempio perché non è stato rinnovato il servizio con il gestore, caso molto frequente nel sistema attuale) il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio l'indirizzo, previa diffida, e procede con l'applicazione della sanzione e dell'assegnazione d'ufficio di un nuovo indirizzo pienamente operativo.

Termini per adempiere

Per tutte le tipologie di imprese è previsto un termine con scadenza il 1° ottobre 2020, data entro la quale le imprese che non hanno iscritto nel registro delle imprese un domicilio digitale regolarmente attivo e funzionante dovranno provvedere al riguardo, acquisendo tale servizio dai certificatori accreditati Agid (a cui si affiancheranno, in futuro, i gestori

LE NOVITÀ

1. Domicilio digitale

Debutta il domicilio digitale oltre alla Pec che è ora l'unico strumento disponibile in attesa della definizione della normativa tecnica di attuazione a livello Ue

2. Scadenza

Entro il 1° ottobre 2020 le imprese dovranno verificare se il proprio indirizzo Pec è attivo e iscritto nel registro delle imprese. In caso contrario dovranno acquisirne uno presso i certificatori accreditati

3. Sanzioni

Introdotta la sanzione con importi raddoppiati per le società e triplicati per le imprese individuali. Nel caso in cui

l'indirizzo Pec diventa inattivo il conservatore ne assegna uno d'ufficio con applicazione della sanzione amministrativa.

4. Comunicazione indirizzo

La comunicazione può avvenire senza costi con il servizio «Pratica semplice» all'indirizzo www.registroimprese.it/pratiche-semplificazioni

5. Assegnazione d'ufficio

Per coloro che risulteranno inadempienti dopo il 1° ottobre, oltre alla sanzione, il conservatore dell'ufficio del registro delle imprese procederà ad assegnare d'ufficio un domicilio digitale in sola ricezione dei documenti

PROFESSIONI

Gli Ordini devono verificare il rispetto dell'obbligo

Per i professionisti iscritti agli Albi la verifica della presenza del domicilio digitale (tra cui rientra la Pec) è affidata agli Ordini territoriali di appartenenza. A differenza di quanto previsto per le imprese, che in base al decreto semplificazioni, Dl 76/2020, hanno tempo fino al 1° ottobre per comunicare il domicilio digitale, nel caso dei professionisti l'articolo 37, comma 1, lettera e) del Dl 76 approvato dal Senato e in fase di conversione, non pone una data entro la quale effettuare questa comunicazione. Riconosce però solo 30 giorni per adempiere una volta che il professionista abbia ricevuto la diffida ad adempiere da parte del proprio Ordine. Il rischio per il professionista è la sospensione dall'Albo fino all'avvenuta comunicazione. Per incentivare gli Ordini a sollecitare i propri iscritti - l'obbligo di

comunicazione della Pec da parte dei professionisti esiste dal 2008, ma il mancato adempimento non comportava conseguenze - il Dl 76 prevede per gli inadempienti lo scioglimento e il commissariamento.

È di una settimana fa l'Informativa del Consiglio nazionale dei commercialisti che invita gli Ordini locali ad attivarsi per verificare che gli iscritti abbiano comunicato il domicilio digitale (o la Pec) e che questo sia attivo e funzionante. Sulla tempestività ogni Ordine decide in autonomia, per esempio Milano ha dato tempo ai propri iscritti fino al 1° ottobre, Bergamo invece fino al 30 settembre. Se il professionista non si attiva nei tempi concessi l'Ordine attiverà il Consiglio di disciplina per dare seguito alla sospensione.

— Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

eIDAS per le tecnologie diverse dalla Pec sulla base della regolamentazione comunitaria).

Fai da te con «Pratica semplice»

Il sistema camerale ha sostanzialmente azzerato la burocrazia connessa alla trasmissione del proprio indirizzo di Pec tramite il nuovo servizio semplificato che consente di comunicare il proprio indirizzo di Pec al registro delle imprese senza pagare oneri, bolli e diritti. Il servizio è accessibile, via web, con l'utilizzo della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa all'indirizzo ipecc-registroimprese.infocamere.it.

Assegnazione d'ufficio

È prevista una norma di chiusura del sistema proprio per evitare che ci siano imprese non dotate del domicilio digitale regolarmente pubblicato nel registro delle imprese e accessibile da qualunque terzo e senza oneri anche tramite il servizio Ini-Pec www.inipecc.gov.it/.

Coloro che non adempiono all'aggiornamento del registro delle imprese (sono circa 1,7 milioni le imprese iscritte che non hanno una Pec valida) oltre al pagamento della sanzione amministrativa si vedranno assegnare d'ufficio dalla camera di commercio un domicilio digitale che sarà reso disponibile - grazie a un emendamento approvato nel testo uscito dal Senato del decreto semplificazioni - tramite il Cassetto digitale dell'imprenditore erogato dalle Camere di commercio all'indirizzo impresa.italia.it (anche tramite cellulare) ma per la sola ricezione dei documenti. Le credenziali di accesso al cassetto sono lo Spid (gratuito) o Cns/Token Wireless e a breve la carta d'identità elettronica Cie 3.0.

Se l'impresa non procederà ad accedere al domicilio assegnato all'interno del cassetto digitale si accollerà il rischio di vedersi comunque notificati, ad ogni effetto di legge, atti e documenti provenienti da pubbliche amministrazioni e da privati. Le camere di commercio, i professionisti e le associazioni di categoria forniranno i servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'avvio del nuovo sistema entro il prossimo 1° ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonus edilizi

Detrazioni, sconti o cessioni: i tempi guidano la scelta

Detrazione, sconto o cessione: questa la domanda che molti contribuenti dovranno porsi con riferimento all'utilizzo del superbonus al 110% e degli altri incentivi.

Gavelli e Giorgetti — a pag. 24

Covid-19

Sorveglianza sanitaria mirata sui lavoratori più a rischio

La sorveglianza sanitaria eccezionale non è più obbligatoria dal 1° agosto: è la circolare 13 del 4 settembre dei ministeri del Lavoro e della Salute a sciogliere il dubbio.

Aldo Bottini — a pag. 26

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE

FINO AL 30 GIUGNO 2021

Aumenti di capitale a maggioranza semplice anche per le Srl

Estesa anche alle Srl la normativa recata dal decreto Semplificazioni con l'intento di favorire il rafforzamento patrimoniale delle Spa: è questa la principale modifica che viene apportata nel passaggio al Senato (ora il testo è all'esame della Camera) all'articolo 44 del Dl 76/2020, il quale, nella versione vigente, reca infatti una disciplina inerente alle sole società emittenti azioni non quotate, azioni quotate e azioni negoziate in un sistema multilaterale.

La normativa in questione contiene alcune regole transitorie (valevoli cioè fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 30 aprile 2021), altresì sono modificate le «regole». Queste ultime consistono in alcune innovazioni dell'articolo 2441 del Codice civile: il nuovo comma 2 dell'articolo 2441 sancisce che l'offerta di opzione inerente a un aumento di capitale sociale deve essere depositata al Registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della società (o, in mancanza, depositata presso la sede sociale); e che per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società o, in mancanza, dall'iscrizione dell'offerta di opzione nel Registro delle imprese;

Le quotate possono deliberare entro giugno 2021 aumenti con nuovi conferimenti entro il 20%

Il nuovo comma 3 dell'articolo 2441 sancisce che le selezioni sono quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione. I diritti di opzione non esercitati devono essere offerti dagli amministratori, per conto della società, nel mercato regolamentato o nel sistema di negoziazione, entro il mese successivo alla scadenza del termine per esercitare l'opzione, per almeno due sedute; il nuovo comma 4 dell'articolo 2441 sancisce che, in caso di aumento di capitale deliberato (da una società le cui azioni siano quotate in un mercato regolamentato o negoziate in un sistema multilaterale) nei limiti del 10% del capitale preesistente, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea.

Quanto, invece, alle norme transitorie, viene disposto che, sino alla data del 30 giugno 2021 (il riferimento è da intendere alla data di svolgimento dell'assemblea), si possono deliberare - sia per le Spa che per le Srl - con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea (a condizione, però, che in assemblea sia presente almeno la metà del capitale sociale):

a) gli aumenti del capitale sociale con conferimenti in natura o di crediti (di cui agli articoli 2439, 2440 e 2441 del Codice civile); b) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale (di cui all'articolo 2443 del Codice civile).

Infine, sempre sino alla data del 30 giugno 2021, le società con azioni quotate in mercati regolamentati (o negoziate in un sistema multilaterale) possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, anche se non autorizzati da un'espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente.

— Angelo Busani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli ausiliari potere di multa anche nelle zone Ztl

CODICE DELLA STRADA

Liberalizzati i controlli di velocità automatizzati sulle strade comunali

Maurizio Caprino

Nella conversione in legge del decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) spunta ciò che non si riusciva a fare da due legislature: una mini-riforma del Codice della strada. Che fa cadere dopo 18 anni il tabù dei controlli automatici di velocità sulle strade urbane e regala ai Comuni campo libero sulle multe per divieto di sosta con gli ausiliari e per gli ingressi non autorizzati nelle Ztl (zone a traffico limitato), con rischi di abusi e situazioni pericolose. Tra le tante novità, anche il via libera ai ciclisti sul contromano in alcune situazioni e una parziale retrocessione sulle misure contro i «furbetti» della targa estera. Non si è invece voluto mantenere la plurennale promessa di un inasprimento delle sanzioni per chi usa il cellulare

con le mani durante la guida.

Sul fronte autovelox, in sostanza cade il divieto di utilizzare sulle strade urbane postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità. Dal 2002 gli unici controlli automatici consentiti nei centri abitati riguardavano le strade urbane di scorrimento (viali a carreggiate separate con semafori a tutti gli eventuali incroci, su cui il limite può essere alzato fino a 70). Ora si aggiungono le altre strade urbane, che così a questi fini vengono equiparate a tutto il resto della viabilità ordinaria. Quindi l'installazione delle postazioni automatiche resta subordinata all'ok della Prefettura sulla base di un'istruttoria su incidentalità e caratteristiche della strada svolta dalla Polizia stradale.

Si creano dunque le condizioni per aumentare la sicurezza nei centri abitati, ambito dove si è fatta più fatica a ridurre la mortalità. Premessa necessaria per l'impulso alla mobilità «dolce» che s'intende dare incentivando la circolazione di bici, monopattini e simili (anche giocando sull'illusione che possano sostituire i

mezzi pubblici a capienza ridotta causa Covid). Proprio sul fronte bici, vengono introdotte le «strade urbane ciclabili», con limite di velocità a 30 km/h e priorità a questi mezzi: chi guida gli altri veicoli dovrà dare la precedenza ai ciclisti che transitano o si immettono (anche da luoghi privati) su queste strade e dovrà usare particolari cautele nel sorpassarli. Precisata (anche se in modo opinabile) la nozione di «corsia ciclabile» introdotta in primaveria: la sua percorribilità anche da parte degli altri veicoli è limitata ai punti dove non c'è spazio. Incentivato il contromano oggi diffuso ma vietato: per «ospitarlo» ci potranno essere corsie ciclabili sulla sinistra delle strade a senso unico. Contromano autorizzabile dal sindaco anche sulle strade urbane con limite di velocità fino a 30 km/h o in parti di Ztl. Dove è consentito il doppio senso ciclabile, se l'incrocio tra i due sensi di marcia non è agevole, tutti dovranno dare la precedenza alle bici. Da capire come si riuscirà ad applicare queste norme senza far ulteriormente aumentare la guida pericolosa anche dei ciclisti

LE PRINCIPALI NOVITÀ

1. Autovelox

Cade il divieto di utilizzare sulle strade urbane postazioni permanenti automatizzate per accertare da remoto gli eccessi di velocità

2. Accesso alle Ztl

Abolita la norma che riservava al Mit l'approvazione sulla scelta e il posizionamento dei sistemi di telecamere utilizzati per rilevare gli accessi illeciti alle zone a traffico limitato

3. Due ruote

Vengono introdotte le strade urbane ciclabili, con limite di velocità a 30 km/h; chi non guida biciclette dovrà dare precedenza ai ciclisti che transitano o si immettono su queste strade e dovrà avere particolari cautele nel sorpassarli

e se priorità e contromano riguarderanno anche i monopattini elettrici, che in generale dal 2019 sono equiparati proprio alle bici.

Sempre nelle città, colpo di spugna sulle garanzie contro le multe troppo facili a chi entra nelle Ztl: aboliti i Dlgs 250/1999, che riservavano al ministero delle Infrastrutture l'approvazione sulla scelta e il posizionamento di tutti i sistemi di telecamere usati per rilevare le infrazioni. Un «liberi tutti» che sgrava uffici del Mit in difficoltà, ma che apre la strada ai Comuni più «disinvolti». Che tendono a usare segnaletica ingannevole e varchi piazzati in modo da punire anche chi si accorge di essere sulla strada sbagliata senza dargli una via di fuga. Si potrà ora aggirare l'uso di telecamere con prestazioni insufficienti a garantire la corretta individuazione del veicolo del trasgressore.

Aumentati i poteri degli ausiliari della sosta, cui si aggiungono i dipendenti delle aziende di raccolta rifiuti per le infrazioni che intralciano la loro attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NT+FISCO

ADEMPIMENTI



LA RISOLUZIONE 50/E

Autonomi, le ritenute sospese si versano con il codice «4050»

Arriva un nuovo codice per versare con l'E24 le ritenute sospese a seguito dei provvedimenti d'urgenza per il Covid-19. La risoluzione 50/E/2020 del 7 settembre ha istituito il codice tributo 4050 denominato «Ritenute d'acconto non operate versate dai lavoratori autonomi» in base all'articolo 19, comma 1, del Dl 23/2020. Il nuovo codice dovrà essere usato dai contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo di imposta 2019, i cui ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono stati assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

— Giuseppe Morina — Tonino Morina

Il testo integrale dell'articolo su: ntplusfisco.ilssole24ore.com